

Persone fisiche imprenditori individuali o lavoratori autonomi con ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi | Per i contributi il termine resta fermo al 2 dicembre 2024

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025

Rottamazione-quater, il 30 novembre (con tolleranza fino a lunedì 9 dicembre 2024) scade il termine per la sesta rata

Si avvicina una nuova scadenza per i pagamenti della Rottamazione-quater. Il prossimo 30 novembre è il termine previsto dalla legge per la sesta rata della Definizione agevolata delle cartelle. Il versamento, che riguarda i contribuenti in regola con le rate precedenti, deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, anche disponibili in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

Settore Moda, al via la misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro appartenenti ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario

A partire dal 3 dicembre, le aziende operanti nei settori della moda (che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente e che non avrebbero potuto ricorrere agli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzabili) possono richiedere la nuova misura di sostegno al reddito introdotta dall' articolo 2 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 per fronteggiare e superare la situazione di crisi che sta attraversando il comparto della moda.

Passaggio al regime forfettario "start-up" dal semplificato. Escluso per il

tempo residuo al compimento del quinquennio

L'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi» l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell'aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota "ultraridotta", nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all'interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l'aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall'origine dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l'aliquota "start-up" non trova applicazione in caso di adesione al regime forfetario "in corsa". Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell'ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) "entrano" nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell'aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d'imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall'inizio dell'attività.

Imprese che assumono beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). Al via gli incentivi

L'Inps annuncia importanti novità per le imprese che intendono assumere beneficiari dell'Assegno di Inclusione (ADI) e titolari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). A partire da oggi, le aziende potranno usufruire di un incentivo legato alle assunzioni, valido sia per contratti a tempo determinato che indeterminato, inclusi i casi di trasformazione contrattuale.

Con il messaggio 3888/2024 l'INPS specifica che, al ricevimento della richiesta, l'Istituto previdenziale procederà a una serie di verifiche per garantire il diritto dell'azienda all'agevolazione. Una volta completati i controlli, le imprese riceveranno una comunicazione con gli estremi dell'importo massimo spettante, calcolato anche in base al grado di part-time.

Si ricorda che il datore di lavoro, in caso di assunzione di un soggetto percettore di ADI o SFL, può fruire di uno sgravio contributivo per un massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 8mila euro su base annua. L'importo del beneficio

si dimezza in caso di assunzione a tempo determinato.

Nel rinviare alla circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 per la disciplina di dettaglio della misura agevolativa, il citato messaggio comunica che, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato "Esonero SFL-ADI", per la richiesta del beneficio in trattazione.

Da oggi è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica settore agricolo, pesca e acquacoltura

Da oggi è possibile inviare i file contenenti le richieste di attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura e la predisposizione del relativo file da

trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Commercialisti. Il Consiglio nazionale ha approvato il nuovo ordinamento professionale

Il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha approvato oggi, all'unanimità dei presenti (assenti il vicepresidente Michele de Tavonatti e la consigliera Gabriella Viggiano), il nuovo ordinamento professionale della categoria. Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all'attenzione delle forze politiche. Si tratta di una riforma che interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione. Modifiche sono state apportate all'oggetto della professione, alle norme sulle incompatibilità, sull'esercizio della professione in forma associata, sulla disciplina del tirocinio, sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale. Novità anche in tema di morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall'albo, sulla disciplina dei compensi, sull'assicurazione professionale, sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.

“Con l’approvazione di questo testo – commenta il presidente del consiglio nazionale della categoria Elbano de Nuccio – abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento”. “Si tratta di una riforma ampia e organica – aggiunge -. Nella riscrittura della nostra carta d’identità il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento”.

Ampliamento beneficiari del Bonus Natale 2024. L’Agenzia delle entrate aggiorna le istruzioni

Pronte le nuove indicazioni per ottenere il “Bonus Natale”, l’indennità riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus. A seguito dei cambiamenti introdotti con il D.L n. 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024), l’Agenzia delle entrate illustra, con la circolare n. 22/E di oggi, il rinnovato perimetro dell’agevolazione: in particolare, ferme restando le altre condizioni (limite di reddito e capienza fiscale), i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi (ai sensi della legge n. 76 del 2016).

La norma prevede, tuttavia, che il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 32 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

La nuova L. n. 212/2000 sembra rivalutare/attualizzare alcuni “latenti” profili di invalidità degli atti: aspetti di riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale per i contribuenti ISA e ampliata la platea dei beneficiari del bonus Natale di Enrico Molteni

– Appendice normativa:

Le «Misure urgenti» per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'erogazione del Bonus Natale anche ai nuclei monogenitoriali – Il testo del Decreto-Legge 14 novembre 2024, n. 167, recante: «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze» – Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

– Giurisprudenza –

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni tributarie

Errore ingenerato da incertezza normativa – Emendabilità della dichiarazione con aspetti negoziali

Mancata fruizione di beneficio fiscale in dichiarazione. Errore emendabile qualora sia imputabile all'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14889 del 28 maggio 2024: «DICHIARAZIONI FISCALI – AGEVOLAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Dichiarazione annuale – Mancata fruizione di un beneficio fiscale – Tremonti ambientale – Conto energia – Cumulabilità – Errore ingenerato da incertezza normativa – Emendabilità della dichiarazione – Ammissibilità – Fattispecie – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Artt. 53 e 97 Cost.»

Sopravvenienze attive – Insussistenza di passività

In caso di contestazione del Fisco, la “relazione sulla gestione al bilancio” utile per determinare la sopravvenienza attiva rilevata con un'unica scrittura di compensazione tra poste attive e passive

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 26176 del 7 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi – Nozione – Assoggettamento ad imposizione – Riferimento all'esercizio di iscrizione della posta in bilancio – Fattispecie – Compensazione tra poste attive e poste passive stornate dal bilancio [iscritte negli anni precedenti, ma considerate non più sussistenti con unica scrittura contabile unica di rettifica (denominata “da diversi a diversi”)] – Contestazione concernente la mancanza di

effettiva giustificazione per lo storno contabile anche di poste attive nel giudizio di legittimità – Inammissibilità della richiesta di riesame di emergenze istruttorie che hanno già costituito oggetto di valutazione (concorde) ad opera dei giudici di entrambi i gradi di merito»

Dimora abituale del contribuente senza i familiari – Questione di legittimità costituzionale

Esenzione ICI abitazione principale. Dopo la sentenza n. 209/2022 della Consulta che ha eliminato il riferimento al «nucleo familiare» per l'IMU, le SS.UU. della Cassazione sollevano la questione di legittimità costituzionale per il caso di dimora abituale senza «i suoi familiari»

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Ordinanza interlocutoria n. 26776 del 15 ottobre 2024: «ICI (Imposta comunale sugli immobili) – Esenzione per la casa principale – Nozione di abitazione principale ai fini ICI – Dimora abituale del contribuente senza i familiari – Questione di legittimità costituzionale – Art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504»

Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Correzione di errore materiale nell'indicazione dei codici tributo

Errore materiale del Mod. F24. Ammessa la rettifica postuma dopo la notifica dell'avviso di recupero

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27332 del 22 ottobre 2024: «RISCOSSIONE – INDEBITA COMPENSAZIONE – Avviso di recupero del credito di imposta irregolarmente compensato – Compilazione del Modello F24 – Errore materiale nell'indicazione dei codici tributo – Compensazione di credito d'imposta diverso da quello spettante – Contestazione di indebito utilizzo del credito di imposta – Successiva presentazione di F24 rettificativo – Emendabilità anche in contenzioso – Conseguenze – Verifica dell'esistenza

del dedotto errore materiale e dell'incidenza sul provvedimento impugnato – Caso di specie – Erronea indicazione in sede di compilazione del modello F24 del credito originario (credito IVA), formalmente indicato con un codice tributo riferibile al diverso credito per incremento dell'occupazione – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 1, comma 421, della L. 30/12/2004, n. 311 – Artt. 53 e 97 Cost.»

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

Giudizio civile e penale – Rapporto

Giudizio tributario. La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione e la sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L'assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni -Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l'ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso) – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

– Prassi –

Agenzia delle Entrate

Riforma dell'istituto dell'autotutela tributaria

Nuova autotutela tributaria: modalità di presentazione, istruttoria, adozione del provvedimento, responsabilità e impugnabilità

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21 E del 7 novembre 2024: «STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – Revisione dello statuto dei diritti del contribuente – AUTOTUTELA TRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Articolo 10-quater, rubricato: «Esercizio del potere di autotutela obbligatoria» – Articolo 10-quinquies, rubricato: «Esercizio del potere di autotutela facoltativa» – L 27/07/2000, n. 212 – Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale – Art. 17-bis, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

**Tax credit Zes unica.
Approvato il modello per
comunicare gli investimenti
effettuati nei settori
agricolo, forestale, della
pesca e dell'acquacoltura |**

Domande a partire dal 20 novembre

Approvato, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 418393 /2024, il modello per accedere al tax credit riconosciuto per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-Zes unica in favore delle imprese operanti nella produzione di prodotti agricoli e nel settore forestale e delle micro e PMI attive nella pesca e nell'acquacoltura. La finestra per comunicare gli investimenti agevolabili, effettuati dal 16 maggio al 15 novembre 2024, si aprirà domani, 20 novembre, per poi chiudersi il 17 gennaio 2025. Il provvedimento definisce contenuto e modalità di trasmissione della comunicazione, necessaria per accedere al contributo introdotto dall'articolo 16-bis del D.L. n. 124/2023.

Rilasciato il software di compilazione relativo all'aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

18/11/2024 – Presentazione Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (mod. ZEI24)

Da oggi è possibile inviare i file contenenti la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Bonus Natale 2024. I Codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti del credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità

L'Agenzia, con la risoluzione odierna, n. 54 del 13 novembre 2024 (di seguito riportata), ha istituito i codici tributo per

consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il credito scaturente dall'erogazione dell'indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni, unitamente alla tredicesima mensilità, ai lavoratori che ne facciano richiesta, cd. Bonus Natale. Le somme possono essere recuperate dai sostituti a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità. Di seguito il testo della risoluzione.

Adesione al Concordato (Cpb) al 12 dicembre 2024 per chi (soggetto ISA) ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024. Il Cdm ha approvato il D.L. di proroga

Il Consiglio dei ministri di martedì 12 novembre 2024, ha approvato un decreto-legge, recante: «Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze» che posticipa, appunto, il termine per aderire al concordato.

Le norme intervengono al fine di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 ottobre 2024, entro i quali i

soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire al concordato preventivo biennale. In particolare, la possibilità di aderire al concordato, presentando apposita dichiarazione dei redditi integrativa, sarà riconosciuta, fino al 12 dicembre 2024, ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e, pur avendone i requisiti, non hanno aderito.

L'adesione sarà possibile a condizione che nella dichiarazione integrativa non siano indicati un minore imponibile, un minore debito d'imposta o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro il 31 ottobre.

Ai fini del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024 (che consente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA e aderiscono al CPB entro il 31 ottobre 2024 di usufruire di uno speciale regime di ravvedimento per le annualità ancora accertabili, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP), l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024. Conseguentemente anche tali soggetti potranno aderire allo speciale regime di ravvedimento.

La consulenza tecnica nel processo tributario. Dai

Commercialisti un documento di ricerca a supporto dei professionisti che svolgono questa funzione ausiliaria

“La consulenza tecnica nel processo tributario” è il titolo di un documento di ricerca del Consiglio e della Fondazione nazionali dei commercialisti pubblicato oggi e rientrante nell’attività dell’area “Contenzioso tributario” alla quale è delegata la Consigliera nazionale Rosa D’Angiolella.

Nell’ambito dei poteri istruttori riconosciuti alle Corti di Giustizia tributaria dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992 vi è quello di nominare un consulente tecnico quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità utili alla decisione della controversia. Il tema inerente alla corretta individuazione della funzione della consulenza tecnica e degli effetti dell’indagine peritale svolta risulta particolarmente delicato e non può prescindere da considerazioni di più ampio respiro in ordine alla natura del processo tributario”.

Il documento, dopo una breve disamina della natura sostanzialmente dispositiva del processo tributario, dell’evoluzione storico normativa della disciplina che regola la consulenza tecnica nell’ambito di tale processo, si concentra sulla funzione e l’oggetto di detta consulenza. In particolare, viene analizzata la figura del consulente tecnico d’ufficio, le modalità di nomina, accettazione e svolgimento dell’incarico. Si affronta, inoltre, il tema della vincolatività della consulenza tecnica per il giudice richiedente, anche alla luce dei principali orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

Un ulteriore approfondimento è dedicato al rapporto tra la consulenza tecnica d'ufficio e quella di parte. Un cenno viene infine rivolto all'utilizzabilità e all'efficacia nell'ambito del processo tributario di consulenze tecniche rese in altri processi.

Il documento, oltre che d'interesse per i professionisti impegnati nel settore della Giustizia tributaria, potrà risultare un utile supporto anche per Commercialisti che svolgono questa importante funzione ausiliaria nell'ambito del processo tributario.

Revisori legali. Cancellati dal registro 817 revisori persone fisiche e 5 società

Con n. 2 decreti Mef-Rgs dell'Ispettore generale capo di Finanza del 7 novembre 2024 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 5 società di revisione e n. 817 revisori persone fisiche ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

31 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

Speciale regime di ravvedimento: l'opzione è esercitata, per ogni "annualità", mediante presentazione del "modello F24" con l'indicazione dell'annualità per la quale è esercitata. Per le "trasparenti", versano società e soci di Eugenio Grimaldi

Riduzione "premiale" dei termini di accertamento nelle società "trasparenti". L'unitarietà dell'accertamento estende gli effetti anche ai soci di Enrico Molteni

– Giurisprudenza –

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni tributarie

Unitarietà dell'accertamento del reddito imputato "per trasparenza" ai soci

Applicazione dei principi di unitarietà e trasparenza nell'accertamento a società di persone e soci. I termini di accertamento si unificano e litisconsorzio necessario (salvo riunioni "sananti")

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27026 del 18 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Rettifica del reddito di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Configurabilità – Inosservanza – Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Giudizio di cassazione – Riunione "sanante" – Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità – Possibilità – Condizioni – Fondamento – Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo – Necessità – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986,

n. 917 – Art. 101 c.p.c. – Art. 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111, secondo comma, Cost. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo tributario – Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem” – Omessa allegazione degli atti richiamati – Validità dell’atto impositivo – Sussistenza – Condizioni – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Ragioni – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una società di persone (nella specie società di persone) – Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis – Accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci – Applicabilità – Art. 43, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Estinzione società di capitali – Responsabilità dei soci per le sanzioni irrogate alla società cancellata

Le sanzioni tributarie irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In Cassazione motivi di ricorso omogenei e chiari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024: «SOCIETÀ – Sanzioni tributarie in capo a società ed enti – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali – Organi sociali durante la liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese – Fenomeno successorio sui generis – Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione – Trasmissibilità ai soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c. – Ammissibilità – Fondamento – Art. 7, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con

mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326 – Artt. 2495 e 2740 c.c. •
IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del
ricorso – Mescolanza e sovrapposizione di censure di diritto,
sostanziali e processuali – Prospettazione di una medesima
questione sotto profili incompatibili – Ammissibilità –
Esclusione -Fondamento – Art. 360 c.p.c.»

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

Professionisti che rilasciano il visto di conformità. Obbligo
di identità soggettiva

Visto di conformità. Valido anche senza identità soggettiva
tra chi lo rilascia e chi trasmette la dichiarazione.
Disapplicato, di fatto, dal competente giudice tributario in
sede di impugnazione di un avviso di recupero IVA, l'art. 23,
comma 1, D.M. n. 164/1999

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte –
Sezione II – Sentenza n. 185 dell'11 aprile 2024:
«DICHIAZIONE IVA – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ –
Dichiarazione con visto di conformità apposto da un soggetto
(abilitato) diverso dal consulente (abilitato) che aveva
trasmesso la dichiarazione – Obbligo di identità soggettiva
tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la
dichiarazione – Violazione dell'obbligo di identità soggettiva
tra tali operatori – Conseguenze – Recupero per indebite
compensazioni IVA, inerente al periodo di imposta 2018 per
violazione delle disposizioni dell'art. 23, comma 1, D.M.
31/05/1999, n. 164 – Esclusione – Infondatezza dell'atto di
recupero – Ragioni – Rilevanza che entrambi i consulenti siano
muniti dei requisiti professionali previsti dall'art. 3, comma
3, del D.P.R. n. 322/98 – Regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per
le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adottato con Decreto
ministeriale – Autonomia impugnazione – Preclusione –

Disapplicazione ad opera del giudice nell'impugnazione di specifico atto impositivo – Configurabilità – Art. 10, comma 7, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

Regime forfettario – Superamento dell'ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza

Le ripercussioni dello sfioramento delle soglie massime dei forfetari e obblighi per la riduzione dei termini di accertamento da tracciabilità

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione II – Sentenza n. 2840 del 27 giugno 2024: «REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Superamento dell'ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza nel regime forfettario – Conseguenze – Decadenza dal regime a partire dall'anno successivo e determinazione (ricalcolo) delle imposte in modo ordinario – Art. 1, commi 54 e 71 della L. 23/12/2014, n. 190 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi (d'impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Obbligo di comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – Mancata comunicazione – Conseguenze – Inefficacia della riduzione dei termini di accertamento – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

– Prassi – Agenzia delle entrate:

Estinzione società – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA

Società liquidata ed estinta. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese non consentito ai soci di sostituirsi ad essa per l'emissione di una nota di variazione per recuperare l'IVA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 E del 19 settembre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell'imponibile o dell'imposta – Liquidazione ordinaria di società ed estinzione della stessa a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 – Esclusione – Ragioni – I principi relativi alle operazioni straordinarie, in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali, con particolare riferimento ai crediti IVA, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria – Una volta estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l'IVA relativa ad un credito non incassato – Artt. 19 e 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2495 c.c.»

Plusvalenze immobiliari da Superbonus

Plusvalenze da Superbonus per immobile acquisito solo in parte per successione. Rilevanza ai fini impositivi degli interventi agevolati solo sulle parti comuni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 208 del 23 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito

delle detrazioni d'imposta cd. "Superbonus" – Interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni ammessi alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute (cd. Superbonus) relativamente alla quale è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121 D.L. n. 34/2020 – Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – Modalità di calcolo della plusvalenza – Per la quota di abitazione acquisita con l'acquisto, il presupposto impositivo ricorre anche nel caso in cui detrazioni d'imposta, cd. "Superbonus", sia stata fruita solo per lavori condominiali – Affermazione – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024»

Riforma della fiscalità internazionale – Determinazione della residenza fiscale

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti delle Entrate

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 4 novembre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell'imposizione – Determinazione della residenza fiscale – Residenza delle persone fisiche – Residenza delle società e degli enti – Redditi di lavoro dipendente – Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (D.Lgs. fiscalità internazionale) – Criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un'attività lavorativa da remoto o in modalità agile – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209»

– Legislazione –

Ravvedimento “speciale” degli anni pregressi

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale».

Nuova autotutela tributaria: modalità di presentazione, istruttoria, adozione del provvedimento, responsabilità e impugnabilità

Con circolare n. 21 del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lett. h), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la quale ha delegato il Governo a «potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del

diniogo ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose».

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l'integrazione degli investimenti

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

- l'aggiornamento del modello di comunicazione, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti;
- ulteriori modifiche al citato modello di comunicazione;
- modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle

entrate.

Procedura “VeRA/Simulazione DURC”. Operativa la procedura Inps per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva

Nell’ambito della Piattaforma unica per la verifica e la gestione interattiva della regolarità contributiva, è disponibile la procedura “VeRA/Simulazione DURC”.

L’utilizzo della procedura favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle strutture territoriali dell’Istituto.

La procedura è stata realizzata per rendere possibile al titolare o al legale rappresentante dell’azienda e al suo intermediario, in possesso della specifica profilazione “Delega master”, la consultazione di tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

È composta da due sezioni, Verifica regolarità (VeRA) e Simulazione DURC, che propongono, rispettivamente, le esposizioni debitorie del contribuente e ogni altra evidenza, con il dettaglio della natura del credito contributivo e del suo stato, e la contestuale simulazione dell’esito automatico della regolarità.

I dettagli sulla procedura nel Messaggio Inps n. 3662 del 5 novembre 2024.

Speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater per le annualità dal 2018 al 2022: l'opzione è esercitata, per ogni "annualità", mediante presentazione del "modello F24" con l'indicazione dell' "annualità" per la quale è esercitata l'opzione

L'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, in corso di conversione consente ai soggetti che hanno applicato gli "ISA" e che ha aderito, entro il 31 ottobre 2024, al "CPB" di adottare il regime di "ravvedimento speciale" disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater

rinvia a un provvedimento la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, il Direttore dell'Agenzia delle entrate il 4 novembre 2024, ha approvato un provvedimento, recante: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale».

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti Ae

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Con la circolare n. 20 (del 4 novembre 2024), pubblicata oggi, l'Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

Cambia quindi il concetto di «domicilio»: a differenza della

disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

Irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento F24. Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento e proroga dei termini

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate prot. n. 402623/2024 del 31 ottobre 2024, emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla 28 luglio 1961, n. 770, accertato l'irregolare funzionamento del servizio di acquisizione attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate delle deleghe di pagamento, relative ai versamenti

unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei giorni 29 e 30 ottobre 2024.

Come evidenziato nella parte motiva del provvedimento, "Sogei S.p.A., società incaricata della realizzazione, sviluppo, manutenzione e conduzione tecnica del sito web e dei servizi informatici dell'Agenzia delle entrate, ha comunicato che, a causa di un'anomalia nel software di accoglienza dei modelli F24 telematici, a partire dalle ore 12.48 del 29 ottobre e fino alle ore 9.56 del 30 ottobre 2024, si sono verificati degli scarti impropri, con tipologia "Squadratura contabile sezione erario", dei modelli F24 presentati da contribuenti e intermediari attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate".

“Salva casa”. Prime indicazioni dal Comune di Roma su parametri di agibilità e cambi di destinazione d'uso

Il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune di Roma, con nota Prot. QI/2024/0205723 del 21/10/2024, ha fornito le “Prime indicazioni di massima circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto “Salva Casa”. In particolare, nel documento trattati i mutamenti delle destinazioni d'uso, le oblazioni e l'agibilità.

Due nuove risposte Ae in tema di cause di esclusione in caso di trasformazioni societarie o modifica della compagine

L'Agenzia delle entrate in data al 28 ottobre 2024 ha pubblicato il V aggiornamento delle FAQ relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con due ulteriori risposte forniscono indicazioni in tema di condizioni di accesso e cause di decadenza.

Di seguito le indicazioni fornite.

Parte dalla Camera la corsa per l'approvazione della legge di bilancio 2025 | Testo e relazioni

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027».

Di seguito i link per prelevare i documenti.

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del Ddl bilancio 2025

Il testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio disegno di legge A.C. 2112) – (Relazione tecnica: Parte I – Sezione I del disegno di legge).

Il disegno di legge di bilancio 2025

Il testo del disegno di legge A.C. 2112, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – Disegno di legge A.C. 2112 – Articoli da 1 a 144.

Concordato preventivo biennale e “ravvedimento speciale”. L’Agenzia delle entrate pubblica 15 nuove FAQ

Diffusi nel sito dell’Agenzia delle Entrate 15 ulteriori chiarimenti relativi all’istituto del Concordato preventivo biennale e al “ravvedimento speciale”.

Di seguito il testo delle nuove risposte.

Correttivo-Ter al Codice della crisi d'impresa: primi chiarimenti Inps

L'Inps, con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, ha fornito le prime istruzioni con riferimento alle modalità di presentazione delle proposte e alle competenze decisionali in tema di transazione su crediti tributari e contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito delle procedure di concordato preventivo.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

Le modifiche all'apparato sanzionatorio in materia contributiva ex lege 388/2000 a decorrere dal 1° settembre 2024 di Enrico Molteni

– Prassi –

Regime sanzionatorio per l'omissione e l'evasione contributiva

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)

Ravvedimento operoso per omissioni ed evasioni contributive, attività di compliance e attività di accertamento d'ufficio. L'Inps ha rilasciato le istruzioni operative sulle novità del Decreto PNRR-quater

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 4 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva – Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS – Nuove fattispecie di inadempimenti successivi alle informative dell'INPS e relativo regime sanzionatorio – Regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all'art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater»

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Premi omessi. Le istruzioni Inail sul nuovo regime sanzionatorio

Circolare INAIL – Direzione generale – Direzione centrale rapporto assicurativo – n. 31 del 10 ottobre 2024: «SANZIONI CIVILI – Regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in relazione ai premi Inail – Regolarizzazione delle esposizioni debitorie – Revisione dal 1° settembre 2024 del regime di cui all'art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della L. 23/12/2000, n. 388 – Art. 30, del D.L. 02/03/2024, n. 19, conv., con mod., dalla L. 29/04/2024, n. 56, cd. Decreto PNRR-quater – D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 – Tabella esemplificativa»

– Legislazione –

Decreto-legge “Omnibus” convertito in legge

Decreto “Omnibus” coordinato con le modifiche del Decreto

“Anticipi 2025”. La sintesi

Le misure fiscali del Decreto “Omnibus” convertito in Legge Da quelle per il “Ravvedimento speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al Cpb a quelle transitorie relative al regime di esenzione dall’IVA riconosciuto per prestazioni sanitarie di chirurgia estetica.

Il testo del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, conv., con mod., dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» – Artt. 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5, 6, 7, 7-quinquies, 7-sexies e 22
Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

Notifica gli atti di natura tributaria a mezzo Pec nei confronti di contribuenti dotati di domicilio digitale

Domicilio digitale “speciale” ex art. 60-ter del D.P.R. n. 600/73. Approvato il provvedimento che regola il processo di elezione, conferma, variazione e revoca

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 ottobre 2024, prot. n. 379575/2024: «Modalità di elezione del domicilio digitale speciale e di conferma o revoca degli indirizzi digitali già comunicati, ai sensi dell’articolo 60-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

Manovra 2025. Il Ddl (A.C. 2112) “annunciato” alla

Camera

Nel testo del Ddl recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (A.C. 2112), confermata l'imposta su criptovalute (ad esempio i Bitcoin) al 42 per cento, l'eliminazione del tetto dei ricavi per le imprese con ricavi assoggettabili all'imposta sui servizi digitali e la deduzione al momento dell'assegnazione effettiva delle Stock option.

In Gazzetta il D.L. che consente lo "speciale regime di ravvedimento ex art. 2-quater" agli esclusi, nelle annualità comprese tra il 2018 e il 2022, dall'applicazione degli ISA per Covid o per la sussistenza di una condizione di non normale attività

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 di sabato 19 ottobre 2024 e in vigore dal 20 ottobre 2024, il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: «Misure urgenti in materia

economica e fiscale e in favore degli enti territoriali».

Nel decreto-legge, introdotte importanti modifiche all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, che ha introdotto a sua volta l'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. In sostanza, modifica la disciplina del cd. "Ravvedimento speciale" legato all'adesione al Cpb.

Le modifiche sono finalizzate a consentire ai contribuenti, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, ad accedere al regime di ravvedimento "Ravvedimento speciale" nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotte con i decreti attuativi dell'articolo 148 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto "Rilancio");

ovvero

hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lett. a), del D.L. n. 50/2017.